

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1129 del 08/03/2021
Oggetto	PRATICA FC20T0062. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SX IDRAULICA DEL FIUME SAVIO-QUARTIERE OLTRE SAVIO-ZONA PONTEVECCHIO IN COMUNE DI CESENA (FC) RICHIEDENTE:COMUNE DI CESENA USO: SCARICO DI FOGNATURA BIANCA N. 72-74-75-76-77-109
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1158 del 08/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno otto MARZO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SX IDRAULICA DEL FIUME SAVIO-QUARTIERE OLTRE SAVIO-ZONA PONTEVECCHIO IN COMUNE DI CESENA (FC)
RICHIEDENTE: COMUNE DI CESENA
USO: SCARICO DI FOGNATURA BIANCA N. 72-74-75-76-77-109
PRATICA FC20T0062

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città

metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esiguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

PRESO ATTO:

- che con istanza pervenuta in data 09/09/2020 con protocollo PG/2020/128943, integrata in data 13/10/2020 con PG/2020/147449 , il Comune di Cesena (P.I. 00143280402), con sede in P.zza del Popolo 10 in Comune di Cesena (FC), ha chiesto la concessione per l'occupazione di un'area demaniale in sinistra idrografica del Fiume Savio Quartiere Oltre Savio – zona Ponte Vecchio (San Mauro) in Comune di Cesena (FC), con scarichi esistenti di fognature bianche identificati catastalmente come di seguito:
 - Sez. Cens. A Foglio 123 Fronte Mappale 131 (identificativo scarico n. **72**)
 - Sez. Cens. A Foglio 123 Fronte Mappali 755 – 3091 (identificativo scarico n. **74**)
 - Sez. Cens. A Foglio 123 Fronte Mappale 131 (identificativo scarico n. **75**)
 - Sez. Cens. A Foglio 146 Fronte Mappale 2244 (identificativo scarico n. **76**)
 - Sez. Cens. A Foglio 146 Fronte Mappale 232 (identificativo scarico n. **77**)
 - Sez. Cens. A Foglio 146 Fronte Mappale 120 (identificativo scarico n. **109**)

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n 374 del 28/10/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza (art.16, comma 9 della L.R. 7/2004);

2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 247 del 08/02/2021, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2021/21515 in data 10/02/2021, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che il richiedente ha sottoscritto per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PG/2021/35195 del 05/03/2021;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato copia del mandato n. 6966 dell'importo di € 75,00 sul conto unico di tesoreria n. 30864 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 24/07/2020 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto, sia nel Nulla Osta Idraulico 247 del 08/02/2021 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2039 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere al Comune di Cesena (P.I. 00143280402), con sede in P.zza del Popolo 10 in Comune di Cesena (FC), la concessione **FC20T0062** per l'occupazione di un'area demaniale in sinistra idrografica del Fiume Savio Quartiere Oltre Savio – zona Ponte Vecchio (San Mauro) in Comune di Cesena (FC), con scarichi esistenti di fognature bianche identificati catastalmente come di seguito:
 - Sez. Cens. A Foglio 123 Fronte Mappale 131 (identificativo scarico n. **72**)
 - Sez. Cens. A Foglio 123 Fronte Mappali 755 – 3091 (identificativo scarico n. **74**)
 - Sez. Cens. A Foglio 123 Fronte Mappale 131 (identificativo scarico n. **75**)
 - Sez. Cens. A Foglio 146 Fronte Mappale 2244 (identificativo scarico n. **76**)

- Sez. Cens. A Foglio 146 Fronte Mappale 232 (identificativo scarico n. **77**)
- Sez. Cens. A Foglio 146 Fronte Mappale 120 (identificativo scarico n. **109**)

2. **di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2039;**
3. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
5. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 247 del 08/02/2021 che si consegna in copia semplice al concessionario;
6. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
7. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
8. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento con notifica digitale all'indirizzo pec. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

9. la somma versata sarà introitata sul Capitolo n. 04615 parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese d'istruttoria;
10. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

**Dr. Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione **FC20T0062** a favore del Comune di Cesena (P.I. 00143280402) con sede in P.zza del Popolo 10 in comune di Cesena (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale in sinistra idrografica del Fiume Savio Quartiere Oltre Savio – zona Ponte Vecchio (San Mauro) in Comune di Cesena (FC), con scarichi esistenti di fognature bianche identificati catastalmente come di seguito:

- Sez. Cens. A Foglio 123 Fronte Mappale 131 (identificativo scarico n. **72**)
- Sez. Cens. A Foglio 123 Fronte Mappali 755 – 3091 (identificativo scarico n. **74**)
- Sez. Cens. A Foglio 123 Fronte Mappale 131 (identificativo scarico n. **75**)
- Sez. Cens. A Foglio 146 Fronte Mappale 2244 (identificativo scarico n. **76**)
- Sez. Cens. A Foglio 146 Fronte Mappale 232 (identificativo scarico n. **77**)
- Sez. Cens. A Foglio 146 Fronte Mappale 120 (identificativo scarico n. **109**)

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto sino al 31/12/2039.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da

responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpaè non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;

9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico N. 247 del 08/02/2021 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

“-omissis -

2. di condizionare il presente nulla-osta è condizionato alle seguenti prescrizioni

- a) La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;
- b) **Gli scarichi che ne sono privi, identificati con numero 72 e 109, devono essere dotati di idonea valvola clapet;**
- c) Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle del manufatto di scarico, non inferiore a m.3 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della valvola clapet di cui il concessionario è unico responsabile.
- d) La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta al ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.
- e) Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografia catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;
- f) Ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena.

3. di dare atto inoltre che:

- a) Il concessionario resta espressamente unico responsabile del buon funzionamento e manutenzione degli scarichi e delle loro valvole clapet;
- b) È proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;
- c) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
- d) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;
- e) Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena;

f) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

g) E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

h) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.... Omissis".

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le

opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.